

IMU e TASI - Acconto 2016

Gentile Contribuente,

entro il **16 giugno 2016** deve essere effettuato il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui i Servizi Indivisibili (TASI), dovuto per l'anno di imposta 2016, così come introdotto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

Per i fabbricati la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati delle categorie catastali del gruppo A (con esclusione della categoria catastale A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5	80
Per i fabbricati della categoria catastale D (ad esclusione della categoria D/5)	65
Per i fabbricati della categoria catastale C/1	55

Per i terreni il reddito dominicale, rivalutata del 25%, va moltiplicata per i seguenti coefficienti:

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola	75
Per i terreni non rientranti nelle fattispecie di cui sopra	135

	IMU	TASI
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9)	Esente	Esente
Per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9	2,0‰	2,50‰
Altri fabbricati	10,6‰	0,00‰
Per i terreni	7,6‰	Esenti

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ai fini IMU: Per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

La TASI va versata interamente al Comune.

L'IMU va versata interamente al Comune, ad eccezione degli immobili classificati in cat. D. Per tali immobili, infatti, **la quota pari allo 7,6‰ dell'imponibile** è destinata allo Stato mentre **la quota pari allo 3,0‰ dell'imponibile** è destinata al Comune.

Il versamento del tributo dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario e Postale, utilizzando i seguenti codici:

3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3914	IMU - imposta municipale propria per i terreni agricoli - COMUNE
3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3930	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

AGEVOLAZIONI:

➤ **IMU su immobili concessi in comodato gratuito:**

La L. 208/2015 ha introdotto una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:

1. l'immobile deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli o viceversa);
2. l'immobile rientri in una delle categorie del gruppo catastale A, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9 e A/10;
3. il contratto di comodato sia registrato;
4. il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale, quindi vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente;
5. il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

➤ Come sottolineato dal MEF (con nota Prot. n. 2472 del 29.01.2016), per poter usufruire dell'agevolazione ai fini IMU e TASI, i contratti di comodato verbali devono essere registrati entro il 1° marzo 2016. I contratti di comodato in forma scritta, invece, devono essere registrati entro 20 giorni dalla data dell'atto e la riduzione del 50% della base imponibile avrà origine da tale data. Va presentata apposita dichiarazione IMU al Comune.

➤ **Fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni: riduzione del 50% della base imponibile.

➤ **Fabbricati di interesse storico artistico:** riduzione del 50% della base imponibile.

➤ **TASI Abitazione principale:** viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari.

Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9).

Il **Codice Ente** da utilizzare è **F162**. Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente**, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:

<input checked="" type="checkbox"/>	1ª rata	16/06/2016	50% a titolo di acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	2ª rata	16/12/2016	50% a saldo del dovuto

Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore ad € 6,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Entro il 30 giugno 2016 i soggetti passivi del tributo dovranno presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2015.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

IL PORTALE "SERVIZIALCITTADINO.IT"

Il Comune di Meta, così come sotto descritto, mette a disposizione dei contribuenti un Portale internet accessibile al sito: **www.servizialcittadino.it**, nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria ai fini IUC (c.d. *cassetto fiscale*) e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2016.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso i seguenti Sportelli al Pubblico:

- Andreani Tributi Srl - Via Caracciolo n. 102 – tel. 081/19143641, il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30.